4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III
CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 6.124.838.588, rappresentato da n. 6.124.838.588 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.

5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

5.4 Il consiglio di amministrazione del 9 aprile 2001, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 18 dicembre 1999, ha deliberato:

1. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2000, da attuarsi – tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima – come segue:
 - aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 5.513.200 mediante emissione di massime numero 5.513.200 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 8,6, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 3 marzo 2000 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
 - il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2004; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

2. di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2001, da attuarsi – tenuto anche conto delle modificazioni successivamente apportate dall'assemblea del 25 maggio 2001 a seguito della conversione in euro del capitale sociale ed al raggruppamento delle azioni deliberati dall'assemblea medesima – come segue:
 - aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 34.274.050 mediante emissione di massime numero 34.274.050 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 7,272, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 9 aprile 2001 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
 - il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2005; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.5 Il consiglio di amministrazione del 10 aprile 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 25 maggio 2001, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a pagamento a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2002, per un importo complessivo massimo di euro 41.748.500, secondo le seguenti modalità:
 - per l'importo massimo di euro 39.245.000 mediante emissione di massime numero 39.245.000 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,426 determinato dal consiglio di amministrazione in data 28 marzo 2002;
 - per l'importo massimo di euro 2.503.500 mediante emissione di massime numero 2.503.500 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,48 determinato dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2002.

 Tale aumento di capitale è riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 28 marzo 2002 e in data 12 settembre 2002 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo. Il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2007; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.6 Il consiglio di amministrazione del 7 aprile 2004, esercitando interamente la delega conferitagli dall'assemblea del 23 maggio 2003, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2003, da attuarsi secondo le seguenti modalità:
 - aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 47.624.005 mediante emissione di massime numero 47.624.005 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 5,240, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 10 aprile 2003 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
 - il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2008; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.7 Il consiglio di amministrazione del 30 marzo 2005, esercitando interamente la delega conferitagli dall'assemblea del 21 maggio 2004, ha deliberato di procedere all'aumento di capitale a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2004, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- aumento del capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di euro 38.527.550 mediante emissione di massime numero 38.527.550 nuove azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna, al prezzo di euro 6,242, riservato in sottoscrizione ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che in data 29 marzo 2004 sono stati individuati quali partecipanti al Piano medesimo;
- il termine massimo per l'integrale sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 dicembre 2009; e qualora a tale data l'aumento non fosse integralmente sottoscritto, il capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.8 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 26 maggio 2005, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 28.757.000, mediante emissione di un massimo di 28.757.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di "stock option" per l'anno 2005 approvato dal consiglio di amministrazione nella riunione del 30 marzo 2005.

Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ai dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che risultano destinatari del medesimo Piano, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6.2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge 31 maggio 1994, n.332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4, comma 227, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione, che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento

in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.

Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'art. 4, comma 228, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.

Articolo 7

7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Articolo 9

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.



Articolo 10

10.1 Può intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 11

11.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

11.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 12

12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 13

13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

13.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, ai quali si aggiunge l'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lett. d) del presente statuto. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

14.3 Gli amministratori, ad eccezione di quello eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste

presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea. Al fine di comprovare la legittimazione alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

 Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

14.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatta eccezione per l'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 15

15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. In nessun caso la carica di presidente o di vice presidente può essere rivestita dall'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lett. d) del presente statuto.

15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16

16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 25.5 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 17

17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età avente diritto di voto.

Articolo 18

18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica aventi diritto di voto.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

20.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Articolo 21

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con l'amministratore delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione. Non possono essere conferite deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria, all'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lett. d) del presente statuto.

21.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega. In nessun caso la rappresentanza legale della Società, anche in relazione a singoli affari, può essere attribuita all'amministratore eventualmente nominato ai sensi dell'art. 6.2, lett. d) del presente statuto.

Articolo 23

23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 24

24.1 Il presidente:

a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 16, 17.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque o più società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'ENEL S.p.a.

25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 14.3 del presente statuto.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente eletto con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b).

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dall'altro sindaco effettivo tratto dalla medesima lista.

25.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

25.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.

TITOLO VII
BILANCI E UTILI

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

26.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.



Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 29

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 30

30.1 La Società continua a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.

ALL. C
A RACC. 6021



Abbiamo concluso gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea.

Saluto i Signori Azionisti e li ringrazio anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione per la partecipazione ai lavori di questa giornata.

Anche per l'esercizio 2004, facendo seguito a quanto fatto sin dal 2002, oltre al Bilancio di Esercizio e Consolidato e al Rendiconto Ambientale, provvediamo a presentare il Bilancio di Sostenibilità. Ciò consente ad Enel di confermarsi, anche sotto il profilo della responsabilità sociale d'impresa, come una delle aziende più avanzate e sensibili a livello internazionale, un'azienda – cioè - che dà conto dei propri risultati e delle strategie future sia agli Azionisti che e a tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella vita della nostra Società.

* * *

Risultati 2004

In Italia rispetto ad un Prodotto interno lordo che è cresciuto dell'1,2%, i consumi di energia elettrica sono cresciuti nel 2004 dello 0,4%, scontando una congiuntura economica che ha continuato a mostrare segni di debolezza.

La **produzione netta Enel** è stata pari a 126 Terawattora, in calo dell'8,7% rispetto al 2003, riduzione che è inferiore alle nostre stime e conseguente al processo di liberalizzazione del sistema nazionale. La **quota complessiva di mercato Enel** (produzione netta + import) è stata pari al 42,6%, rispetto al 46,4% dell'anno precedente. Al 31 marzo 2005 la quota di mercato Enel era pari al 38,2%.

Il buon andamento delle vendite di energia elettrica sul mercato libero e vincolato, lo sviluppo del business del gas, che ha visto consolidare la posizione di secondo operatore nazionale di Enel e l'andamento positivo del traffico mobile di Wind, hanno portato:

- un **fatturato** di 36,5 miliardi di euro, in crescita dell'16,5% rispetto al 2003, incremento che è da collegare prevalentemente alle vendite di energia sulla Borsa Elettrica e all'Acquirente Unico da parte delle società di generazione del Gruppo. Fino al 31 marzo 2004 l'energia veniva direttamente venduta alle società di distribuzione del Gruppo e i relativi ricavi – così come i costi – si elidevano a livello consolidato. Dal primo aprile 2005 i raffronti con i rispettivi periodi 2004, avvengono su base omogenea;
- un **margine operativo lordo** di 11 miliardi di euro (+11,9%), a cui ha contribuito il riconoscimento di *stranded costs* per 1.068 milioni di euro;
- lo stesso **margine operativo lordo** avrebbe comunque registrato una crescita del 6,6%, anche senza l'apporto delle partite non ricorrenti;
- **l'utile di gruppo** si è attestato a 2,7 miliardi di euro, con un progresso del +7,9%.
- Il patrimonio netto ammonta oggi a 20.978 milioni di euro.

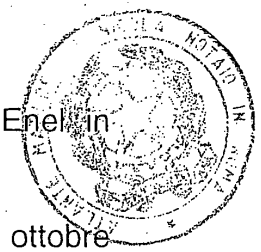
Com'è noto il 9 aprile scorso il Consiglio di Amministrazione di Enel ha avviato le procedure per trattare la cessione della partecipazione di maggioranza di Wind ad una cordata facente capo a Weather Investments, guidata dal gruppo Sawiris. In queste ore è in corso a Londra la definizione dell'accordo per la cessione di Wind alla suddetta Weather Investments.

* * *

Fatti rilevanti 2004-2005 – *Italia*

L'esercizio 2004 e questi primi mesi del 2005 hanno visto l'Enel impegnata in azioni molto rilevanti, tra cui vorrei citare:

- la vendita del 50% di **Terna** mediante Ipo a fine giugno 2004, in ottemperanza alle disposizioni di legge che impongono ad Enel di cedere almeno l'80% della controllata entro il primo luglio 2007; tale normativa prevede inoltre per l'Enel, al pari degli altri operatori elettrici, la sterilizzazione dei diritti di voto per la nomina degli amministratori di Terna oltre il limite del 5% del capitale di Terna stessa. Quest'ultima disposizione sarà operativa in concomitanza con l'integrazione tra Terna e il GRTN e comunque entro la scadenza del 31 ottobre 2005;
- la successiva riduzione della partecipazione di Enel in **Terna** fino ad un livello di poco superiore al 35%, attraverso una procedura di vendita accelerata rivolta agli investitori istituzionali italiani ed esteri il 31 marzo scorso.
- la cessione a Cassa Depositi e Prestiti, sulla base dell'accordo definito in data 23 maggio scorso, di un'ulteriore quota di partecipazione in Terna fino ad un massimo del 30% del relativo



capitale, tale da far scendere la partecipazione dell'Enel in Terna stessa ad una quota di circa il 5%;

- la cessione da parte del Ministero dell'Economia – ad ottobre 2004 - di un'ulteriore tranche del 20% del capitale Enel, operazione nota come **Enel3.**

Il collocamento di **Terna ed Enel3** ha rappresentato oltre il 90% del totale delle operazioni effettuate sul mercato italiano nel 2004, per un controvalore di circa 10 miliardi di euro. Il successo di questi due collocamenti ha contribuito a restituire fiducia al mercato dei capitali dopo una lunga fase di incertezza.

Anche il ritorno di Enel – dopo 12 anni di assenza - sul mercato obbligazionario *retail*, con un'**emissione da un miliardo di euro** lanciata nel febbraio 2005, ha contribuito a restituire fiducia ai risparmiatori che hanno mostrato molto interesse per l'opportunità di investimento.

Tra gli eventi significativi del 2004 sono inoltre da segnalare:

- la conclusione della cessione degli immobili **Enel - New Real** il 14 luglio scorso
- la definitiva uscita dal settore idrico con la vendita **Enel Hydro** Spa alla francese Veolia in base ad un accordo siglato il 22 dicembre 2004 e recentemente perfezionato.

Vorrei citare anche il progetto "Contatore Elettronico" che, oltre a rappresentare un enorme sforzo organizzativo, dà prova dell'efficienza delle nostre strutture e costituisce una sintesi di ricerca,